

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 37-8818

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs n.117/2017, Codice del Terzo settore. Anno 2019.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo Codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

visto l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Richiamati i commi 3 e 4 dell'art. 72 e i commi 2 e 3 dell'art. 73 dello stesso Codice del Terzo settore che attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 26/10/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/01/2019, al n. 3399, che destina € 28.000.000,00 di risorse finanziarie per i progetti di tutte le Regioni ed € 1.992.640,00 alla regione Piemonte per la realizzazione di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'art. 72 e 73 del Codice del Terzo settore;

preso atto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili così come individuati nell'Allegato 1 dell'atto di indirizzo sopra citato, in base ai quali gli Enti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare proposte progettuali;

considerato che la Regione Piemonte intende delimitare il campo d'azione agli obiettivi generali denominati "3A – Porre fine ad ogni forma di povertà" e "3H – Ridurre le ineguaglianze", così come individuati nell'allegato 1 dell'atto di indirizzo;

dato atto che le suindicate aree prioritarie di intervento risultano pienamente coerenti con gli obiettivi della Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 16-6646 Approvazione della "Strategia per lo sviluppo di comunità solidali" che pone tra gli obiettivi strategici la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà e riconosce al Terzo settore un fondamentale ruolo nei processi di coesione e innovazione sociale e nella costruzione di un modello di welfare territoriale e comunitario.

Preso atto che l'Accordo di Programma, ratificato con Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 30-8183, è stato approvato con decreto del Direttore della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 0000461 in data 28/12/2018.

Preso atto che l'Accordo di programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.

Preso atto che l'importo assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento, indicato nell'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero, ammonta a € 1.992.640,00.

Tenuto conto che tale importo trova copertura con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 458 del 28.12.2018.

Preso atto che le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale devono essere individuate a cura della Regione all'interno del Piano Operativo di cui all'articolo 5 dell'Accordo di Programma sopra richiamato.

Preso atto che questa Regione ha elaborato il Piano operativo 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di programma approvato con DGR n. 30-8183 del 20 dicembre 2018 e lo ha regolarmente trasmesso via PEC al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 marzo 2018.

Considerato che il predetto Piano Operativo non è sottoposto ad approvazione Ministeriale ma esclusivamente ad una verifica di conformità legale dei suoi contenuti alle disposizioni di legge, alle indicazioni dell'Atto di Indirizzo ed alle prescrizioni dell'Accordo di programma.

Dato atto che nelle Linee guida di attuazione del MLPS – Divisione III, al punto 3 è specificato che trascorsi i trenta giorni dalla ricezione del Piano Operativo sarà erogata alla Regione la prima rata del finanziamento di €. 1.594.122,00, corrispondente all'80% del finanziamento totale, come indicato all'art. 6 dell'Accordo di programma, di € 1.992.640,00. La rimanente parte di €. 398.528,00 sarà corrisposta dal Ministero ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione da parte della Regione.

Preso atto che con nel Piano operativo regionale 2019, sono stati individuati le seguenti aree prioritarie di intervento:

- sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- rinforzo della resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità;
- promozione delle attività di recupero delle eccedenze alimentari;
- anticipo ed individuazione delle situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, giovani, neet, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.) utilizzando a tal fine anche attività sportive, artistiche e culturali;
- realizzazione di azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali al fine di sviluppare di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito anche al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell'intera comunità;
- rafforzamento dei legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto;
- sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate;
- risposta a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche finalizzati alla costruzione di un progetto personalizzato;
- sviluppo di azioni che facilitino l'accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel sistema pubblico e privato cittadino;
- affiancamento leggero, consulenza e accompagnamento su temi specifici (educazione al consumo, apprendimento della lingua, gestione budget familiare, ecc.), gruppi auto aiuto e confronto;
- sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.);
- contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale anche grazie all'utilizzo di attività sportive, artistiche e culturali;
- contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato, anche grazie all'utilizzo di attività sportive, artistiche e culturali;
- sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri o dei paesi;
- accrescimento della consapevolezza per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale.

Considerato che le iniziative ed i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Preso atto che in base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'art. 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore.

Preso atto che, per l'anno 2019, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Ritenuto pertanto necessario approvare l'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle modalità e ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di programma sottoscritto da questa Regione con il Ministero.

Dato atto che le risorse economiche statali non comportano in questa fase effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2019 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 1-4046 del 17-10-2016.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

vista la L.R. 38/1994;

vista la L.R. 7/2006;

visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 30-8183;

visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 458 del 28.12.2018;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare l'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle modalità e ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di programma sottoscritto da questa Regione con il Ministero;

- di dare atto che per il sostegno dei progetti è destinata la somma complessiva di € 1.992.640,00 che trova copertura con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 458 del 28.12.2018;
- di dare atto che la prima rata del finanziamento ministeriale, pari a € 1.594.122,00 (80%), verrà corrisposta dal Ministero alla Regione entro 30 giorni dalla ricezione del Piano Operativo inviato il 14 marzo 2019; la rimanente parte di €. 398.528,00 sarà corrisposta ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione da parte della Regione, come indicato all'art. 6 dell'Accordo di programma;
- di dare mandato alla Dirigente del Settore competente della Direzione Coesione sociale ad attivare tutte le procedure necessarie per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2019 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

“CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, IN BASE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE”. ANNI 2019 - 2020

PREMESSA

Con atto di indirizzo emanato in data 26/10/2018 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2018, ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'art. 73 del Codice medesimo.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte l'Accordo di programma, recepito con D.G.R n. 30-8183 del 02/12/2018, è stato approvato con decreto del Direttore della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.0000461 del 18/12/2018.

Secondo l'Accordo sottoscritto, le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale devono essere individuate a cura della Regione nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di attività di cui all'atto di indirizzo ministeriale.

Gli obiettivi generali e aree prioritarie di intervento sono stati individuati nel Piano Operativo regionale di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma, trasmesso al Ministero via PEC, inviata in data 14/03/2019.

1.CONTENUTI DELLE INIZIATIVE E PROGETTI: OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE

Coerentemente a quanto previsto nel Piano Operativo, le iniziative e i progetti per l'annualità 2019 dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi paragrafi.

1.1. Obiettivi generali

I progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- 3A – Porre fine ad ogni forma di povertà;
- 3H – Ridurre le ineguaglianze.

1.2. Aree prioritarie di intervento

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- rinforzo della resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità;
- promozione delle attività di recupero delle eccedenze alimentari;
- anticipo ed individuazione delle situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, giovani, neet, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.) utilizzando a tal fine anche attività sportive, artistiche e culturali;
- realizzazione di azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali al fine di sviluppare di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e

sostegno al reddito anche al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell'intera comunità;

- rafforzamento dei legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto;
- sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate;
- risposta a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche finalizzati alla costruzione di un progetto personalizzato;
- sviluppo di azioni che facilitino l'accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel sistema pubblico e privato cittadino;
- affiancamento leggero, consulenza e accompagnamento su temi specifici (educazione al consumo, apprendimento della lingua, gestione budget familiare, ecc.), gruppi auto aiuto e confronto;
- sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.);
- contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale anche grazie all'utilizzo di attività sportive, artistiche e culturali;
- contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato, anche grazie all'utilizzo di attività sportive, artistiche e culturali;
- sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri o dei paesi;
- accrescimento della consapevolezza per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale.

•

1.3. Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

2. RISORSE DISPONIBILI

L'importo assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento indicato nell'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero ammonta a € 1.992.640,00 di cui € 1.594.112,00 pari all'80% come acconto e la rimanente cifra, nella misura massima del 20%, pari ad € 398.528,00 come saldo.

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Considerate le indicazioni presenti nell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevedono finanziamenti separati fra Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali regolamentati dalle rispettive Leggi Regionali n. 38/1994 e n. 7/2006, osservati i numeri delle iscritte, viste le azioni esercitate dalle stesse e la loro integrazione territoriale, valutata la ricaduta economica delle loro azioni, l'importo di € 1.992.640,00 assegnato alla Regione Piemonte dal Ministero viene suddiviso tra le due tipologie associative nella misura di due terzi alle OdV (€ 1.328.427,00) ed un terzo alle APS (€ 664.213,00).

Al fine di promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra le organizzazioni proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi, il contributo richiedibile per ciascuna iniziativa o progetto

presentato al finanziamento non potrà essere inferiore a €35.000,00 e non potrà superare l'importo di € 100.000,00.

Pertanto, in presenza di una richiesta di contributo inferiore a 35.000,00 il progetto non sarà considerato ammissibile.

Il contributo massimo erogabile è di euro 100.000,00; le associazioni che presentano un progetto con un costo complessivo elevato, avranno comunque un contributo massimo di 100.000,00 euro e dovranno quindi garantire un cofinanziamento tale da coprire l'intero costo progettuale.

I proponenti dovranno comunque garantire almeno il 20% di cofinanziamento rispetto al costo totale del progetto, anche avvalendosi di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati.

Pertanto in presenza di una quota di cofinanziamento inferiore al 20% la progettualità non sarà considerata ammissibile.

In ogni caso, il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerata cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

Il cofinanziamento costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto ed al suo prosieguo nel tempo.

La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi può quindi essere superiore al 20%.

Alle proposte progettuali che prevedano una maggiore percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

4.BENEFICIARI DELLE RISORSE

Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale devono essere presentati, pena l'esclusione, da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro stesse, iscritte nel Registro unico del Terzo settore, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo settore.

Per l'anno 2019, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS).

La domanda potrà essere presentata da organizzazioni ed associazioni iscritte ad uno dei registri sopra indicati da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione del Bando.

I progetti potranno essere programmati e realizzati da partnership interassociative di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale tra le quali dovrà essere individuato l'Ente titolare, effettivo destinatario del finanziamento assegnato e responsabile per la rendicontazione finale e dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati coinvolti.

(Ad esempio: con un capofila OdV i partners dovranno essere solo OdV iscritte al registro regionale; con un capofila APS i partners dovranno essere solo APS iscritte al registro regionale.)

Alla realizzazione della progettualità presentata al finanziamento potranno partecipare anche soggetti non appartenenti alla medesima categoria del Capofila, non in qualità di partner ma solo in qualità di collaboratori e/o fornitori di servizi. Questi soggetti potranno anche decidere di offrire i loro servizi o parte degli stessi come quota di cofinanziamento.

Gli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato, così come individuati dall'art. 61 del Codice del Terzo settore, potranno essere coinvolti come facilitatori per la creazione di partnership interassociative, per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello territoriale in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento così come individuati nel Piano operativo regionale.

Tale collaborazione, se effettivamente erogata, potrà essere segnalata alla Regione tramite una lettera sottoscritta dalle parti. Ai sensi dell'art 62 comma 12 del Codice del Terzo Settore, i CSV non potranno essere beneficiari delle risorse statali.

I progetti potranno essere realizzati a livello di uno o più Ambiti Territoriali di cui alla D.G.R. 9 maggio 2016, n. 29-3257 "Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA. Individuazione Ambiti Territoriali", secondo processi partecipativi coerenti con la finalità della costruzione di un welfare comunitario.

La realizzazione di iniziative e di progetti potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di enti pubblici (compresi gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese).

Tali modalità di aggregazione ed ancoraggio ai territori costituiranno titolo di premialità solo se adeguatamente motivate e sottoscritte dalle parti.

5. PRESENTAZIONE, AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

In considerazione delle numerose domande di finanziamento pervenute a seguito del precedente bando emesso il primo agosto 2018, e dell'alto numero di progetti non finanziati nonostante il riconoscimento di ammissibilità, i criteri dell'attuale bando prevedono una graduatoria a scorrimento utilizzabile per il biennio 2019-2020. Tale possibilità sarà concretizzabile solo se il Ministero:

- Assegnerà anche per il 2020 alla Regione le risorse economiche necessarie per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di OdV e APS;
- promuoverà un Atto di indirizzo che consentirà alla Regione di utilizzare le risorse assegnate per gli stessi obiettivi ed aree di intervento individuate con il presente atto.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro i termini fissati dal bando che sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, al quale sarà allegata la specifica modulistica da utilizzare obbligatoriamente per la redazione dei progetti e l'indicazione delle spese sostenibili con l'eventuale contributo ottenuto.

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad un Nucleo di valutazione, formato da Dirigenti e funzionari della Direzione Regionale competente in materia, nel rispetto di quanto previsto in merito dalle norme contenute nella Legge 190 del 6 novembre 2012.

Il nucleo di valutazione procederà all'esame di ciascuna istanza, a seguito della verifica di sussistenza delle condizioni di ammissibilità e dell'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti, effettuata a cura del personale individuato tra i componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Regione Piemonte.

Superata la fase di ammissibilità, il nucleo procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati.

6. CRITERI

Critério	Punteggio massimo
A. REQUISITI SOGGETTIVI	
A1. Legame con il territorio di sperimentazione.	10 nessun legame = 0 legame da 1 a 2 anni = 2 legame da 2 a 5 anni = 5 legame oltre i 5 anni = 10
A2 Esperienza pregressa e specifica del proponente nell'ambito degli interventi proposti e presenza di professionalità adatte allo svolgimento dell'azione proposta	5 Nessuna esperienza pregressa = 0 Esperienza pregressa = 3 Esperienza e personale qualificato = 5

B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO	
<p>B1. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa presentata rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento ed alle attività di interesse generale, con un particolare riguardo allo sviluppo sostenibile.</p> <p>Il concetto di sviluppo sostenibile mira a migliorare le condizioni di vita delle persone tutelando nel contempo il loro ambiente di vita e di lavoro a breve, a medio e soprattutto a lungo termine.</p> <p>Lo sviluppo sostenibile, unito all'innovazione, implica il perseguimento di tre diversi obiettivi: uno sviluppo economicamente efficace, socialmente equo e ambientalmente sostenibile.</p>	<p style="text-align: center;">7</p> <p>scarsa congruità = 0 congruità e coerenza = 2 congruità, coerenza e sostenibilità = 7</p>
<p>B2. Numero di Ambiti Territoriali coinvolti che beneficeranno delle attività progettuali proposte</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>1 Ambito =1; - da 2 a 3 =2; - più di 3 = 3</p>
<p>B3. Collaborazioni con:</p> <p>1 organizzazioni di volontariato e coordinamenti, associazioni di promozione sociale;</p> <p>2 – Enti pubblici (compresi gli Enti locali) o privati (compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore)</p> <p>3 - Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato</p>	<p style="text-align: center;">14</p> <p>Nessuna collaborazione = 0 Collaborazione con una sola tipologia di enti = 3 Collaborazione con due tipologie = 6 Collaborazione con tre tipologie = 9 Collaborazione con tutte e tre le tipologie, ma almeno tre enti pubblici (comprese le Scuole e gli Enti locali e/o i loro servizi come ad esempio Biblioteche civiche, consultori, centri anti violenza, ecc.) = 14</p>
<p>B4. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento, preferibilmente con un legame sinergico all'azioni messe in campo a seguito della strategia regionale WE.CA.RE.</p> <p>Nell'approccio olistico auspicato delle proposte progettuali verso la ricerca di risposte innovative e sostenibili ai bisogni delle persone, verrà valutato positivamente il coinvolgimento di OdV e APS sportive, artistiche e culturali</p>	<p style="text-align: center;">10</p> <p>nessuna caratteristica di innovazione sociale =0 caratteristiche di innovazione sociale = 5 caratteristiche di innovazione sociale con il coinvolgimento di OdV e APS di carattere sportivo, artistico e culturale rilevabile dagli statuti o da una autocertificazione del capofila = 8 caratteristiche di innovazione sociale ed attenzione allo sviluppo sostenibile con il coinvolgimento di OdV e APS a carattere sportivo, artistico e culturale rilevabile dallo statuto o da una auto certificazione del capofila = 10</p>
<p>B5. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto.</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p>Sino a 5 volontari = 1 Sino a 10 volontari = 2</p>

<p>N.B. in fase di rendicontazione dovranno essere consegnate le copie dei pagamenti assicurativi obbligatori, i rimborsi spese e calcolata la % dei volontari coinvolti nei progetti rispetto alle risorse umane impiegate</p>	<p>Sino a 20 volontari = 4 Oltre a 20 volontari = 6</p>														
<p>B6. Presenza di sistemi di valutazione nel progetto</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>nessuna presenza di sistemi di valutazione = 0 presenza di sistemi di valutazione semplici = 2 presenza di sistemi di valutazione complessi con chiari indicatori di misurazione = 5</p>														
<p>C. ELEMENTI FINANZIARI</p>															
<p>C1. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa e il piano finanziario presentato</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>il budget indica solo le macro voci di costo a livello di progetto complessivo = 1 il budget indica le macro voci di costo a livello di singola attività = 5</p>														
<p>C2. Creazione di azioni integrate e di sistema che rimangano nel tempo aldilà del finanziamento specifico al fine di rinforzare le politiche attive del welfare, valorizzando in tal modo le sinergie e la complementarietà tra le diverse fonti di finanziamento massimizzando l'efficacia degli interventi programmati e/o previsti.</p>	<p style="text-align: center;">20</p> <p>attestazione insufficiente a verificare la prosecuzione dell'esperienza nel tempo = 0 attestazioni sufficienti per verificare che la realizzazione dell'esperienza è in grado di generare saperi, che rimarranno nel tempo = 10 presenza di elementi a supporto per verificare che la realizzazione della progettualità è in grado di generare saperi, opere e servizi che rimarranno nel tempo = 20</p>														
<p>C3. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners e/o da soggetti terzi, pubblici o privati. (rispetto al minimo previsto del 20% verrà assegnato 1 punto ogni 2% di cofinanziamento aggiuntivo, fino a un massimo di 15 punti secondo quanto descritto in tabella)</p>	<p style="text-align: center;">15</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">cofinanziamento superiore al 20% obbligatorio</th> <th style="text-align: center;">punti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">22%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>	cofinanziamento superiore al 20% obbligatorio	punti	22%	1	24%	2	26%	3	28%	4	30%	5	32%	6
cofinanziamento superiore al 20% obbligatorio	punti														
22%	1														
24%	2														
26%	3														
28%	4														
30%	5														
32%	6														

	34%	7
	36%	8
	38%	9
	40%	10
	Oltre	15
Punteggio massimo assegnabile	100	

Il totale generale del punteggio sarà dato dalla somma dei criteri individuati con le lettere A, B, C.

Ai fini dell' idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 51/100.

A conclusione dell' istruttoria dedicata alla valutazione, il nucleo di valutazione stilerà le due graduatorie finali (una per le OdV/Coordinamenti e una per le APS) delle richieste di finanziamento, necessarie per la realizzazione dei progetti.

Le graduatorie, valide per il biennio 2019-2020, conterranno l'elenco delle suddette richieste di finanziamento considerate ammissibili (documentazione regolare e punteggio superiore a 51/100) in ordine decrescente di punteggio attribuito dal nucleo di valutazione.

Le iniziative o i progetti, utilmente collocati in graduatoria, saranno ammessi a finanziamento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ognuno degli anni. Il finanziamento verrà assegnato in ordine decrescente dalla prima associazione collocata in graduatoria.

Per ognuno degli anni finanziati, nel caso le risorse disponibili consentano un finanziamento solo parziale dei progetti collocati nella parte finale delle graduatorie, si provvederà alla richiesta di una rimodulazione dei progetti stessi, in funzione delle risorse effettivamente assegnate.

In caso di parità di punteggio verrà ammesso prioritariamente a finanziamento il progetto che svolgerà la sua azione in un Ambito Territoriale non coinvolto da altre progettualità finanziate.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio B4;

In caso di parità di punteggio sul criterio B4, verrà ammesso prioritariamente a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio C1.

Qualora, in una delle due graduatorie risultasse un avanzo tale da non consentire il riconoscimento di un ulteriore finanziamento significativo, ad una ODV o APS, la somma residua sarà destinata ad incrementare l'ultimo progetto, non completamente finanziabile nell'altra graduatoria.

L' ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della direzione competente.

7. AVVIO DURATA E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L' avvio delle attività dovrà avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 15 giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente, con comunicazione effettuata via posta elettronica certificata all'indirizzo famigliaediriti@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, alla funzionaria Armanda Perrone armanda.perrone@regione.piemonte.it.

La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore ai 9 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 12 mesi.

Le azioni di progetto, in funzione della rendicontazione complessiva che la Regione dovrà effettuare al Ministero erogatore della somma messa a bando, dovranno comunque terminare entro la data che verrà indicata nella determinazione dirigenziale.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti e dal 2 settembre 2018 il Responsabile del Settore A1513B Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

Il responsabile dell'istruttoria è la Funzionaria Armanda Perrone.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 30 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

9. DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA

I soggetti beneficiari sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi attivati, la fonte del finanziamento ministeriale mediante l'esposizione del logo ufficiale di quest'ultimo, accompagnato dal logo della Regione Piemonte.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento, per ognuno degli anni interessati, sarà erogato in due distinte tranches:

- Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, liquidata a seguito:
 - della comunicazione di avvio delle attività progettuali;
 - del trasferimento delle risorse alla Regione Piemonte a cura della Direzione Ministeriale competente;
 - della disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio della Regione.
- Una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del 20% del finanziamento concesso, liquidata in funzione:
 - della ricezione, entro la data che sarà indicata nel Bando, della richiesta di saldo, presentata dal rappresentante legale del beneficiario del finanziamento, via posta elettronica certificata;
 - della ricezione, concomitante alla richiesta del saldo, di un'accurata relazione sugli esiti sociali dell'azione svolta, sempre a firma del rappresentante legale;
 - dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile svolta, prima a livello regionale e successivamente a livello ministeriale;
 - del trasferimento delle risorse alla Regione Piemonte a cura della Direzione Ministeriale competente;
 - della disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio della Regione.

11. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute rispetto a quelle dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;

b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 si informa che i dati personali forniti al "Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti" saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al "Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla DGR n. 95-6287 del 22/12/2017 "Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale". I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'assegnazione di contributo, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il "Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti";
- Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del "Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti" ;
- I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.